

**Ministero dell'istruzione e del merito**  
Istituto Comprensivo Statale "G.Parini"  
Via Roma - 21055 Gorla Minore (VA)  
Tel.: 0331 601650 - C.F. 81009990128  
e-mail [vaic85400n@istruzione.it](mailto:vaic85400n@istruzione.it) – [vaic85400n@pec.istruzione.it](mailto:vaic85400n@pec.istruzione.it)  
sito: [www.comprensivoparini.edu.it](http://www.comprensivoparini.edu.it)

Allegato 5

## **D.U.V.R.I.**

**per L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati, a ridotto impatto ambientale, per i 5 plessi dell' I. C. "G Parini" di Gorla Minore (Va).**

**CPV: 42933000-8**

### **Premessa**

L'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici individua l' "interferenza" nella circostanza in cui si verifichi "un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ ambiente/territorio con contratti differenti".

A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- ✓ derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- ✓ immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- ✓ esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- ✓ derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per

eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Il D.Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 introducendo al comma 3-ter la previsione per cui nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

Viene inoltre specificato al comma 3-bis che l'obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008.

TERMINI	DEFINIZIONI
Scuola Punto Ordinate	Scuola Punto Ordinante per <b>l'installazione di Distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati, a ridotto impatto ambientale.</b> La Scuola - Punto Ordinante è destinataria della fornitura di beni e servizi oggetto della Procedura.
Fornitore	L'impresa risultata aggiudicataria della Procedura di gara ed è pertanto obbligata a quanto previsto nella predetta Procedura.
DUVRI	Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'art. 26 d.lgs 81/2008 e s.m.i. che la Scuola è tenuta a redigere.
DATORE DI LAVORO	Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Secondo la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. nelle Pubbliche Amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole Amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.
LAVORATORE	Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

## VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD

Oltre ai rischi immessi dalle lavorazioni stesse del Fornitore ed in considerazione della natura della fornitura oggetto della predetta Procedura, si indicano, in via preliminare, come potenziali "interferenze" le attività di seguito elencate:

- PRESTAZIONI DI LAVORO TECNICO DA PARTE DI PERSONALE ESTERNO SPECIALIZZATO PER L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE E/O ATTREZZATURE
- PRESTAZIONI DI LAVORO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
- GESTIONE EMERGENZE E PRIMO SOCCORSO
- TRASPORTO DEI RIFIUTI AI PUNTI DI RACCOLTA

Tradate, \_\_\_\_\_

Il Dirigente Scolastico  
*Dott. Luisella Cermisoni*

Il Concessionario

\_\_\_\_\_